

Deliberazione della Giunta Regionale 23 settembre 2013, n. 12-6387

Indirizzi e criteri di valutazione delle istanze di contributo in materia di beni e attività culturali.

A relazione dell'Assessore Coppola:

Premesso che l'art. 6 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 recante "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali", così come recentemente modificato dall'art. 21 della legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013 (Legge finanziaria per l'anno 2013), dispone che gli enti locali, gli enti, gli istituti e le associazioni culturali possano presentare richieste di finanziamento per attività di carattere culturale nel periodo dal 20 maggio al 20 giugno di ogni anno, superando in tal modo il meccanismo della previgente doppia scadenza annuale (15 marzo e 15 ottobre), e prevede che le linee di indirizzo per l'assegnazione dei contributi nonché le priorità e i criteri per il loro utilizzo siano annualmente definiti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, acquisito il parere favorevole e vincolante della Commissione consiliare competente. Preso atto che l'art. 12 della legge nazionale 241/1990 e s.m.i. dispone che la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari, è subordinata alla predisposizione, da parte delle amministrazioni procedenti, dei criteri e delle modalità a cui attenersi nella assegnazione delle provvidenze economiche.

Evidenziata la necessità di dare piena attuazione a quanto disposto dall'art. 6 della citata l.r. 58/1978 in relazione alle domande di assegnazione di contributo presentate nel periodo dal 20 maggio al 20 giugno 2013 e riferite alle risorse di cui al bilancio regionale per l'anno 2013, approvato con legge regionale 7 maggio 2013, n. 9.

Ritenuto necessario procedere, per le motivazioni sopra illustrate, all'approvazione delle linee di indirizzo e dei criteri di valutazione per l'assegnazione e l'utilizzo dei contributi concessi ai sensi della legge regionale 58/1978 in materia di promozione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali. Tali indirizzi e criteri conferiscono omogeneità, univocità e razionalità alle modalità di intervento a sostegno dei progetti di promozione culturale, tenuto inoltre conto che, oltre alla l.r. 58/1978, anche altre leggi regionali in materia di cultura necessitano della fissazione di criteri con il preventivo parere della Commissione consiliare competente.

Visto

- il decreto legislativo n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali");
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale", artt. 17 e 18;
- la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- la legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali", art. 6;
- le deliberazioni della Giunta regionale in materia di definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di assegnazione dei contributi della Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport n. 23-739 del 7 ottobre 2010, n. 22-3045 del 5 dicembre 2011 e n. 13-3444 del 21 febbraio 2012.

Visto che la VI Commissione del Consiglio Regionale ha esaminato il documento contenente le linee di indirizzo e i criteri di valutazione delle istanze di contributo per l'anno 2013 in materia di promozione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, esprimendo in data 18 settembre 2013 il proprio vincolante parere favorevole. Tale documento è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

- di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali" e visto il vincolante parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare competente in data 18 settembre 2013, gli indirizzi e i criteri di valutazione delle istanze di contributo per l'anno 2013 in materia di promozione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, così come riportati nel documento allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)

Allegato

DIREZIONE CULTURA, TURISMO E SPORT

INDIRIZZI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

INTRODUZIONE

La Legge Regionale 28 agosto 1978, n. 58 (*Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali*) prevede all'articolo 4 che la Regione Piemonte, nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative, svolga in ambito culturale funzioni volte, al sostegno della valorizzazione e della promozione dei musei, del patrimonio e delle attività culturali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo spettacolo, le esposizioni temporanee, i convegni, le celebrazioni storiche, le rassegne, i festival e la tutela dei beni librari.

Sin dall'avvio dell'attuale legislatura, l'Amministrazione regionale ha operato, da un lato, al fine di conciliare l'obiettivo di sostenere la valorizzazione e la diffusione delle attività culturali sul territorio regionale con la necessità di ridimensionare e razionalizzare gli investimenti e, dall'altro, ha operato un'attenta selezione dell'offerta culturale, anche avviando nell'ambito museale e del settore dell'arte contemporanea le attività volte a costituire, nuovi modelli organizzativi che, attraverso un partenariato di soggetti pubblici e privati, espressione del territorio di riferimento, siano finalizzati a potenziare le attività culturali e a migliorare la gestione delle risorse.

I nuovi modelli consentiranno di dare avvio ad un processo di pianificazione strategica, sempre nell'ottica della promozione e della valorizzazione dell'offerta culturale, in particolare museale, che richiede, dei percorsi intersettoriali con il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche locali per sviluppare politiche integrate nel rispetto degli obiettivi di ottimizzazione della produttività, dell'economicità, dell'efficienza dell'Amministrazione e di una selettiva valutazione sul piano qualitativo dell'offerta culturale.

Il bilancio regionale per l'anno 2013, approvato con legge regionale 7 maggio 2013 n. 9, ha visto per quanto concerne le risorse destinate al sostegno della promozione e della valorizzazione dei beni e delle attività culturali, lo stesso stanziamento del 2012 che è stato stabilito anche per il 2014.

Considerato che, da un lato, le stagioni culturali e le relative attività non necessariamente coincidono con l'anno solare e, dall'altro, l'introduzione di strumenti di pianificazione contabile pluriennale consente all'Amministrazione di conoscere le risorse economiche destinate all'area cultura anche per il 2014, la scadenza per la presentazione delle domande di contributo ad eccezione di quelle riferite alla legge regionale 68/80, verrà riportata al 15 marzo di ogni anno a partire dal 2014.

La suddetta modifica sarà oggetto di un apposito provvedimento legislativo.

L'assegnazione del contributo concesso dovrà avvenire entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

Relativamente alle modalità di rendicontazione, che dovranno essere riferite unicamente al contributo regionale concesso, si provvederà con l'adozione di apposito provvedimento deliberativo.

Richiamato altresì l'art. 12 della legge 241/90 il quale dispone che i contributi, le convenzioni, i sussidi e gli ausili finanziari, sono subordinati alla predisposizione, da parte delle amministrazioni procedenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi, si rende ora necessario, per le domande presentate tra il 20 maggio e il 20 giugno 2013, procedere all'approvazione delle linee di indirizzo, delle priorità e dei criteri per l'assegnazione e l'utilizzo dei contributi assegnati ai sensi della legge regionale 58/1978 in materia di promozione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Al fine di dare omogeneità, univocità e razionalità alle modalità di intervento dell'Assessorato a sostegno dei progetti di promozione culturale, tenuto conto che, oltre alla l.r. 58/1978, anche altre leggi regionali in materia prevedono la fissazione di criteri con il preventivo parere della commissione consiliare competente, sono stati elaborati una serie di criteri e indirizzi comuni che comprendono la globalità delle linee di intervento regionale nel settore, articolati per azioni e progetti di spesa corrente e di spesa di investimento.

PARTE PRIMA

CONTRIBUTI IN SPESA CORRENTE

Sulla base di quanto affermato nella parte introduttiva, per la valutazione delle istanze di contributo in spesa corrente presentate ai sensi della Legge regionale 28 agosto 1978 n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali" si applicano le linee di indirizzo e i criteri di valutazione qui di seguito riportati, che tengono in considerazione aspetti di contenuto e qualità, di consenso e sostegno ottenuti, di sostenibilità economica e di adeguata promozione e riconoscibilità, al fine di consentire una valutazione ponderata del rilievo e delle opportunità di affermazione e di condivisione dei progetti all'interno del quadro più generale delle numerose iniziative esistenti sul territorio.

QUALITA' E FUNZIONI DEL PROGETTO: vengono valutati sulla base di elementi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la rilevanza del progetto determinata da fattori quali: caratteristiche e contenuti del programma, storicità dell'iniziativa, riscontro di fruitori con particolare attenzione ai nuovi pubblici;
- i criteri di inclusione, vale a dire la capacità di coinvolgimento di un numero significativo di stakeholders, il rapporto con il territorio, la diffusione, la valorizzazione e il coinvolgimento di enti e associazioni, la collocazione in territori periferici;
- l'innovazione determinata dalle caratteristiche di peculiarità, originalità e unicità del progetto e le nuove progettualità volte a stimolare l'impatto sociale e le iniziative artistiche dei giovani;
- il riconoscimento di nuove realtà in fase di start up che dovranno essere facilitate per l'avvio di iniziative meritevoli.

SOSTENIBILITA' ECONOMICA DEL BILANCIO PREVENTIVO: il sostegno economico regionale contribuisce alla realizzazione del progetto culturale unitamente ad altri apporti di diversa natura quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le contribuzioni dei privati e delle Fondazioni bancarie, i servizi prestati gratuitamente, il valore economico del volontariato, il coinvolgimento economico di altri enti e il riconoscimento di patrocinio da parte delle istituzioni pubbliche.

In attesa di uniformare i criteri e, conseguentemente acquisire dalle istituzioni preposte le informazioni in ambito culturale ed elaborarle per verificare le ricadute economiche delle risorse investite, nella consapevolezza dell'importanza delle attività culturali e creative, quali fattori in grado di guidare una nuova fase di sviluppo dei sistemi produttivi e dell'occupazione, la sostenibilità economica di un progetto verrà valutata sulla base di indicatori oggettivi.

MEDIA E COMUNICAZIONE: la valutazione di un'iniziativa culturale sarà anche determinata attraverso gli strumenti di comunicazione e, in particolare, la progettazione e/o l'utilizzo dei new media quali, il sito web, i content e i social network.

I criteri sopra individuati, laddove compatibili, si applicano anche per gli interventi a sostegno delle iniziative e dei progetti di cui alle seguenti leggi regionali:

- Legge regionale 15 luglio 2003 n. 17 "Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada" e s.m.i.;
- Legge regionale 19 dicembre 1978, n. 78 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento delle biblioteche pubbliche di Enti locali o di interesse locale".

PARTE SECONDA CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO

Per la valutazione delle istanze di contributi in conto capitale si applicano gli stessi criteri e linee di indirizzo, laddove compatibili, afferenti i contributi per la spesa corrente.

PARTE TERZA MODALITA' DI VALUTAZIONE

I progetti culturali vengono esaminati e valutati dal Settore competente per materia sulla base dei criteri e degli indirizzi descritti nelle Parti Prima e Seconda, tenendo in considerazione, in misura prevalente, la qualità e le funzioni del progetto e, in misura complementare, la sostenibilità economica e la capacità di comunicare e promuovere.

Il contributo riconosciuto non potrà essere superiore al 70% dei costi afferenti l'iniziativa indicati nel bilancio preventivo.

Al fine di evitare una dispersione delle risorse finanziarie su un numero di iniziative eccessivamente elevato rispetto ai fondi disponibili, per le domande presentate dal 20 maggio al 20 giugno, si stabilisce che non possono essere riconosciuti contributi il cui importo, sulla base dell'applicazione dei criteri contenuti nel presente documento, risulti inferiore a euro 5.000,00.

Per i contributi pari e/o superiori a 50.000,00 euro, riconosciuti ai sensi delle disposizioni contenute nella legge regionale 58/78, la valutazione dei progetti viene effettuata da una commissione interna regolarmente istituita per area di competenza.

La commissione è composta dal direttore regionale, dal dirigente responsabile del procedimento e da un funzionario.

PARTE QUARTA CRITERI E INDIRIZZI SPECIFICI DI SETTORE SULLA L.R. 58/1978 E SU ALTRE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Oltre ai criteri di carattere generale così come articolati nelle parti prima e seconda del presente documento, si rende necessario puntualizzare, specifici criteri e/o modalità di intervento relativamente alle leggi qui di seguito riportate.

1) LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 2003 N. 17 “VALORIZZAZIONE DELLE ESPRESSIONI ARTISTICHE IN STRADA” e s.m.i.

In considerazione delle limitate disponibilità di risorse sui capitoli di bilancio afferenti la l.r 17/2003, viene data priorità di intervento all'assegnazione di contributi per attività, di cui all'art. 6 comma 1, sospendendo per lo stesso periodo l'assegnazione dei premi annuali, previsti all'art. 6 comma 2.

Per quanto concerne l'assegnazione di contributi annuali le istanze di contributo possono essere presentate: per l'anno 2013: dal 1° al 31 ottobre 2013;

Le iniziative ammissibili a contributo devono rientrare nelle tipologie di cui all'art. 6 comma 1 e devono concernere attività di particolare rilievo e significato relative ai linguaggi espressivi della creatività contemporanea, dalle arti performative al circo contemporaneo, al teatro di figura, alla danza, alla musica, alle arti figurative.

2) PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE PERMANENTE A CARATTERE REGIONALE (LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2000, N. 44 e smi. “DISPOSIZIONI NORMATIVE PER L'ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112 CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI DELLO STATO ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI, IN ATTUAZIONE DEL CAPO I DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59”, ART. 124, COMMA 1, LETTERA B), PUNTO 4).

Tenuto conto di quanto già definito in materia con il Programma di attività 2009-2011 dell'Assessorato alla Cultura, approvato con DGR n. 48-12423 del 26 ottobre 2009, per attività di educazione permanente a carattere regionale si intendono le iniziative per la promozione educativa e culturale del tempo libero, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività corsuali di perfezionamento musicale post-accademico, i progetti pilota e le esperienze innovative riferite a tematiche, discipline, metodologie emergenti o inedite.

Per quanto concerne l'assegnazione di contributi annuali, le istanze possono essere presentate per l'anno 2013: entro il 30 settembre 2013.

PARTE QUINTA

AVVIO DI MODALITA' SPERIMENTALI DI COORDINAMENTO INTERISTITUZIONALE SU BASE PROVINCIALE DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' CULTURALI

La volontà dell'Amministrazione Regionale di dare continuità agli interventi e alle politiche culturali e di perseguire gli obiettivi individuati all'art. 1 della l.r. 58/1978 può trovare concreta attuazione, in un contesto socio culturale sempre più caratterizzato da minori risorse rispetto agli anni passati, attraverso l'avvio di un confronto con le istituzioni che rappresentano e conoscono in profondità la realtà culturale e sociale del proprio territorio: Province e Comuni capoluogo si pongono quali interlocutori fondamentali per costruire piattaforme condivise di intervento e progettazione, in un quadro programmatico di concertazione fra soggetti pubblici che rivestono differenti competenze ma che condividono obiettivi di crescita delle attività culturali, di valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, di difesa dei livelli di vivibilità e coesione sociale delle città e dei territori, di sviluppo di dinamiche legate al turismo culturale quale importante fattore di crescita economica del Piemonte e quale infrastruttura trasversale e intersettoriale volta ad arricchire in forme diverse la vita sociale ed economica del territorio, contribuendo allo sviluppo dell'innovazione e della coesione sociale. L'avvio di azioni sperimentali in tal senso può costituire un interessante e opportuno banco di prova di meccanismi che potranno nei prossimi anni assumere carattere sistemico.

Per l'anno 2013 si intende avviare una prima fase sperimentale volta alla definizione, attraverso specifici protocolli d'intesa, di piani condivisi con le Province ed i Comuni attivi per interventi a sostegno di progetti di promozione delle attività culturali afferenti la legge regionale 58/1978. La Giunta definisce le modalità di accordo con gli Enti territoriali e le realtà culturali coinvolte nel rispetto dei criteri e delle priorità di intervento stabilite nella Parte Prima del presente documento.